



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

**Delibera n. 953 del 7 settembre 2016**

OGGETTO: Istanza congiunta di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata dal Comune di Irsina e dall'impresa Francesco Perrucci – Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di miglioramento antisismico dell'edificio di scuola elementare Vito Caravelli e istituto d'istruzione superiore Carlo Levi sito in piazza Garibaldi – Importo a base di gara euro 433.096,39 - S.A. Comune di Irsina (MT)

**PREC 51/16/L**

#### **Sottoscrizione su ogni pagina della documentazione tecnica richiesta a pena di esclusione**

Ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente, la carenza della sottoscrizione su ogni pagina dell'offerta tecnica appare quale irregolarità sanabile e non può rappresentare una causa di esclusione.

**Art 83, co. 8 e 9 d.lgs. 18 aprile 2006, n. 50**

#### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza congiunta prot. n. 110394 del 19 luglio 2016 presentata dalla S.A. Comune di Irsina (MT) e dall'impresa Francesco Perrucci, con la quale essi rappresentano che il bando della gara in oggetto richiedeva che i documenti dell'offerta tecnica fossero, a pena di esclusione, redatti e firmati da tecnici abilitati nonché sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente in ogni pagina in segno di accettazione, e che tuttavia alcune imprese omettevano di sottoscrivere ciascuna pagina; chiedono quindi parere in ordine alla legittimità della predetta clausola del bando, nonché alla possibilità di applicare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, co. 9 d.lgs. 50/2016;

VISTE le memorie delle parti e l'art. 11 del bando di gara, il quale prescrive che i documenti dell'offerta tecnica devono, a pena di esclusione, essere «sottoscritti dal legale rappresentante in ogni pagina in segno di accettazione»;

VISTO l'art. 83, co. 8 d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale «i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle», e il successivo



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

co. 9, il quale riserva il pagamento della sanzione ai casi di «mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica [...]», e specifica che «costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa»;

VISTA la giurisprudenza secondo cui «nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell'offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell'offerta vincolandolo all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara» (Cons. Stato sez. V 3 maggio 2016 n. 1687) e secondo cui, in relazione all'offerta tecnica composta da più pagine, la mancata sottoscrizione di ogni pagina, in presenza peraltro della firma regolarmente apposta in calce alla stessa, non toglie efficacia al documento medesimo nella sua interezza e non è atta a generare dubbi sulla provenienza di esso (TAR Piemonte, Sez. I, 30 marzo 2009, n. 837, richiamata nel Parere di precontenzioso n.10 del 4/2/2015); e la giurisprudenza la quale chiarisce che «è soltanto con la firma in calce che si esprime il senso della consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto» (TAR Lazio Roma sez. III ter 22 dicembre 2015 n. 14451, che richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 1425/15 e Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2012 n. 2317); la determinazione Avcp n. 4/2012 rilevava che «è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E' pertanto sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità»; la determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 par. 2.2, nella vigenza del precedente codice degli appalti, considerava la sottoscrizione un elemento essenziale, ritenendola tuttavia sanabile, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente (che escludesse l'incertezza assoluta sulla provenienza);

RITENUTO che, nel caso di specie, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente, la carenza della sottoscrizione su ogni pagina dell'offerta tecnica appare quale irregolarità sanabile e non può rappresentare una causa di esclusione;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente, la carenza della sottoscrizione su ogni pagina dell'offerta tecnica appare quale irregolarità sanabile e non può rappresentare una causa di esclusione.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 settembre 2016  
Il Segretario Maria Esposito